

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA *JURE SANGUINIS*

Per presentare la domanda si deve essere residenti nel Comune

Procedura per richiedere la residenza

Il richiedente presenta richiesta di residenza al Comune motivando l'iscrizione "per riconoscimento cittadinanza *jure sanguinis*". Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

1. Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso);
2. Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l'ingresso in Italia non sia stato diretto dall'estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell'area Schengen);
3. Copia del Codice fiscale;
4. Copia del titolo di occupazione dell'immobile (ad esempio: contratto di locazione);
5. Fotocopia dell'atto di nascita dell'avo emigrato;

Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.

L'ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall'art. 19 c. 2) del D.P.R. 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza della dimora abituale, mediante appositi e ripetuti accertamenti da tenersi nel corso dei successivi 45 giorni previsti per legge. In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto e, qualora permanga un esito negativo, si formulerà il provvedimento di rigetto.

Una volta confermata la residenza nel Comune (l'interessato riceverà dall'Ufficio Anagrafe la chiusura del procedimento di iscrizione anagrafica con esito positivo ndr) potrà essere presentata la domanda di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, con tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sua discendenza da avo italiano, così come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. k.28.1 del 08.04.1991.

Istanza

L'istanza è redatta su apposito modulo scaricabile nella sezione modulistica di questo sito ed è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Saranno allegati in originale, o in copia conforme, tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice, tradotti ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

L'istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile. Nell'istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e dovranno altresì essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.

Nota per gli avvocati: la procura o l'incarico professionale generale non sono sufficienti alla presentazione dell'istanza o della sua trattazione in sede amministrativa, ma è necessaria una procura specifica indirizzata a questa amministrazione.

Documenti obbligatori

- **estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero** rilasciato dal Comune italiano ove egli è nato. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d'ufficio. Se la persona è nata nell'attuale Veneto (ad eccezione di alcuni Comuni del Bellunese), nella Provincia di Mantova o in quella di Udine (ad eccezione di alcuni Comuni della Valcanale) prima del 1 settembre 1871, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e autenticato dalla Curia Vescovile.
- **atto di matrimonio e di morte** dell'avo emigrato;
- **atti di nascita** di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostilla;
- **atti di matrimonio dei suoi discendenti**, in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostilla;
- **certificato di non naturalizzazione**, rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia, non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- **certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana** attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (**questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto**);
- in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l'**atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza**. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
- **autocertificazione di residenza**
- **Copia del passaporto straniero** (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell'area Schengen) o, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.

Attenzione: per nessun motivo l'ufficiale dello stato civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via email o via fax).

1. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.
2. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all'estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell'istanza.
3. Allo stesso modo, anche le traduzioni debbono essere integrali. In casi dubbi la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.

4. Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all'originale in lingua straniera o dall'autorità consolare italiana o con traduzione asseverata da un tribunale in Italia; oppure - nel caso nel Paese d'origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale) - da quest'ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.
5. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall'ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell'autorità giudiziaria).
6. Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

Termini

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dall'acquisizione da parte dell'ufficio di tutta la documentazione necessaria alla pratica della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi in questo Comune la dimora abituale al momento della conclusione.

Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.

Al momento della ricezione dell'istanza o nei giorni successivi, l'interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l'acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.

Conclusione del procedimento

Quando tutti gli accertamenti abbiano dato esito positivo, il procedimento si conclude con un provvedimento dell'ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.

Attenzione! *Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove) la domanda sarà respinta per incompetenza.*

Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell'istanza

Tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, sarà trattenuta agli atti d'ufficio e **non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.**

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l'imposta di bollo.